DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1978

relativa all'attuazione in Italia (Regione Friuli-Venezia Giulia) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/510/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 15 marzo 1978 il governo italiano ha notificato la legge del 17 febbraio 1978 della Regione Friuli-Venezia Giulia « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma delle strutture agrarie nel Friuli-Venezia Giulia » ;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 (5) e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976 (6), soddisfano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfa alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che gli articoli 1-9 della predetta legge rispondono ai presupposti e alle finalità della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che gli articoli 10-21 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che gli articoli 22-29 rispondono alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che gli articoli 42-54 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 febbraio 1978, notificata il 15 marzo 1978, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Gli articoli 23 e 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 febbraio 1978 soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
(6) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn. GUNDELACH